



# MN TAX & LEGAL

## NEWSLETTER 28/2021 DEL 12 LUGLIO 2021:

- BORSA ITALIANA APPORTA ALCUNE MODIFICHE AI REGOLAMENTI MTF
- REATO TRIBUTARIO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE: NO AL SEQUESTRO DELLA SOCIETA'
- LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA IN MERITO ALLA NOZIONE DI "OPERAZIONE DOLOSE" AI SENSI DELL'ART. 223 L.F.
- REATI AGROALIMENTARI: D.L. N. 42/2021 CONVERTITO IN LEGGE



## MN TAX & LEGAL

Newsletter del 12 luglio 2021

---

### DIRITTO SOCIETARIO

#### **BORSA ITALIANA APPORTA ALCUNE MODIFICHE AI REGOLAMENTI MTF**

Borsa Italiana ha recentemente pubblicato l'Avviso n. 19365 del 3 giugno 2021, recante “*Modifiche ai Regolamenti degli MTF*” (*Multilateral Trading Facility*). Le modifiche illustrate nell'Avviso interessano anzitutto le regole in materia di partecipazione degli operatori ai mercati, con specifico riferimento alle condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi tecnologici e alla procedura di ammissione alle negoziazioni, al fine di espungere i riferimenti al Gruppo *London Stock Exchange*. In secondo luogo, con riferimento al mercato SeDeX (*Securities Derivative Exchange*), le modifiche riguardano: (i) le modalità di funzionamento della procedura di distribuzione degli strumenti finanziari sul mercato; (ii) le modalità di cancellazione dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza e attività sottostante. Come precisato dallo stesso Avviso, le suddette modifiche entrano in vigore a partire dal 21 giugno 2021.

[Borsa Italiana - Avviso modifiche regolamenti MTF](#)

#### **REATO TRIBUTARIO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE: NO AL SEQUESTRO DELLA SOCIETA'**

La Corte di Cassazione, in tema di sequestro/confisca del profitto del reato fiscale, ha rimesso sui binari della razionalità questa misura cautelare che negli ultimi anni ha registrato una applicazione non coerente e devastante per i contribuenti.

La vicenda trae origine dalla contestazione del reato di omessa dichiarazione nei confronti di un “*imprenditore individuale*”. Nell'ambito dell'esecuzione del sequestro preventivo del profitto del reato, venivano vincolate, oltre alle risorse della ditta individuale, anche le somme nella disponibilità della persona fisica nonché le giacenze di conto corrente di una terza società sul presupposto che l'imprenditore fosse anche rappresentante legale di quest'ultima e avesse, pertanto, la disponibilità delle relative somme di danaro. Con recentissima pronuncia (n. 24666/2021) la Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva della società estranea al reato. È vero che «è costante l'affermazione secondo cui la delega ad operare



## MN TAX & LEGAL

*su un conto corrente intestato ad altri configura certamente il requisito della "disponibilità" (...) ma con la precisazione che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di ulteriori elementi che convincano della "disponibilità"». Infatti, «l'amministratore della società è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la conseguenza che il saldo "non è tecnicamente nella sua "disponibilità" essendone lui, appunto, un mero gestore». La "disponibilità", consiste nella «relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene» e può essere desunta «anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari». Da sola, tuttavia, la delega non può «ritenersi elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante». Nello specifico, non si rinvenivano elementi che potessero sorreggere il convincimento che, attraverso la delega, l'indagato avesse ad esempio prelevato somme da utilizzare per fini personali, ovvero disposto di somme a favore di soggetti estranei all'ambito di attività della società, ovvero eseguito operazioni del tutto estranee all'oggetto sociale utilizzando le somme depositate. Per questi motivi la Suprema Corte ha correttamente annullato il provvedimento di sequestro.*

### **LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA IN MERITO ALLA NOZIONE DI “OPERAZIONE DOLOSE” AI SENSI DELL’ART. 223 L.F.**

In materia di bancarotta fraudolenta, l'art. 223 l.f. prevede un'estensione della disciplina di cui all'art. 216 l.f. agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, ove questi abbiano: (i) “*commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo*”, (ii) “*cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile*”, oppure (iii) “*cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società*”.

A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, “*poiché l'amministratore ha un obbligo di fedeltà nei confronti della società, ogni violazione di questo integra, sussistendone le altre condizioni, un'operazione dolosa ai sensi dell'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., che può, pertanto, consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa*”. Con riferimento alla nozione di “operazione”, la Cassazione ha



## MN TAX & LEGAL

*specificato che detto termine è “semanticamente più ampio dell’“azione”, intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l’insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano”.*

[Cass. Pen., Sez. V, 9 giugno 2021, n. 22765](#)

---

### D.LGS. 231/01

#### **REATI AGROALIMENTARI: APPROFONDIMENTO IN MERITO AL D.L. N. 42/2021 CONVERTITO IN LEGGE ED AL DISEGNO DI LEGGE N. 283**

In tema di sicurezza agroalimentare, si segnala l’entrata in vigore della legge 21 maggio 2021 n. 71, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante “*Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*”. In particolare, l’art. 1 del decreto-legge convertito ha inciso sull’elenco delle abrogazioni previste dal D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, allo scopo di limitarne la portata e, in particolare, di impedire – prima del termine ordinario di *vacatio legis* – l’abrogazione dell’apparato penalmente sanzionatorio. Tale conversione, dunque, consolida in via definitiva l’opzione “politico-criminale” messa in atto dal legislatore per scongiurare la c.d. *abolitio criminis*, potendosi in definitiva affermare che la legge abrogatrice degli illeciti penali non è mai entrata formalmente in vigore.

Inoltre, occorre segnalare che l’intervento soppressivo incide particolarmente sulla nuova disciplina amministrativa della controperizia e di controversia, disciplinata dagli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 27/2021, concernenti il prelevamento di campioni da parte dell’autorità amministrativa di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (art. 7) e la c procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (art. 8).

Pertanto, in virtù di tale conversione e della recente introduzione dei reati agroalimentari, è evidente l’attenzione che il Legislatore sta dedicando a tali fattispecie e, di conseguenza, l’importanza di garantire alle imprese alimentari la creazione e l’implementazione di un modello 231 integrato ed adeguato alle nuove previsioni normative.

Ed infatti, l’articolo 31 del disegno di legge n. 283 – attualmente in attesa di approvazione del Senato - prevede l’introduzione dell’articolo 6-bis del D. Lgs. 231/2001, secondo cui “*Nei casi di cui all’articolo 6, il*



## MN TAX & LEGAL

*modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:*

- a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;*
- b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;*
- c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;*
- d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;*
- e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;*
- f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo?;*

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL